

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3338}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTEJA, PROVERA, LATRONICO, MAGISTRONI, BORGHEZIO, POLLI, ONGARO, TERZI, MAZZETTO, FRONTINI, MAURIZIO BALOCCHI, MAGNABOSCO, ALDA GRASSI, BAMPO, AIMONE PRINA, FLEGO

Interventi a favore delle aree a declino industriale

Presentata il 12 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso degli anni ottanta si è assistito ad un preoccupante ed allarmante restringimento del tessuto industriale nazionale che ha portato, accanto allo sviluppo arretrato di gran parte dei territori del Mezzogiorno, alla nascita di estesi fenomeni di grave declino industriale nelle numerose aree di antica industrializzazione.

Queste ultime si stanno fortemente deindustrializzando, comportando pesanti conseguenze sotto il profilo occupazionale.

Per affrontare in modo sistematico la situazione di preoccupante debolezza industriale che attraversano attualmente le imprese del centro-nord appare quanto mai opportuno rimuovere le cause che hanno contribuito alla pericolosa ventata di deindustrializzazione di questi ultimi

anni, e, soprattutto, porre rimedio agli effetti che una siffatta crisi ha generato, quali la debolezza produttiva e l'elevato tasso di disoccupazione.

Scopo della presente proposta di legge è, dunque, quello di sopperire alla mancanza di un preciso intervento di politica industriale in grado di garantire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese e di predisporre un agile strumento d'intervento finalizzato al superamento delle situazioni di crisi più accentuate.

Accanto alla mancanza di concreti interventi di politica industriale da riservare a tali aree è utile, inoltre, ricordare che anche l'utilizzo dei benefici comunitari contemplati dall'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, non brilla certamente per celerità ed incisività.

Infatti, essendo l'adozione delle incentivazioni comunitarie subordinata al decollo delle cosiddette iniziative di cofinanziamento da parte dello Stato, molto spesso ne deriva che il decollo delle misure di rilancio a favore delle aree di crisi si presenta lento e macchinoso sotto il profilo procedurale, tale da impedire l'utilizzo di gran parte dei fondi stanziati.

In questo ambito e tenendo conto di molti altri fattori in grado di condizionare l'operatività dei fondi strutturali comunitari assume particolare importanza la necessità di perfezionare e razionalizzare il loro utilizzo.

Sullo sfondo di tale problematiche e consapevoli della delicata fase di deindustrializzazione che sta attraversando il nostro Paese e che penalizza fortemente le piccole e medie imprese nasce, dunque, l'esigenza e l'urgenza di delineare al più presto delle precise strategie d'intervento da realizzare nelle aree in crisi, così da risollevare dal forte malessere le numerose imprese che ne sono investite.

La proposta di legge che si propone tende, infatti, a predisporre un meccanismo procedurale più abbreviato ed incisivo, che, nel rispetto delle disposizioni comunitarie contemplate dall'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, mira a realizzare degli interventi in termini di rilancio

e riqualificazione della struttura produttiva a favore delle aree a declino industriale.

Entrando nel merito del testo, l'articolo 1 detta disposizioni sulla individuazione da parte delle regioni degli ambiti territoriali idonei alla costruzione di aree attrezzate, prevedendo a questo proposito aree caratterizzate da accessibilità ad infrastrutture di trasporto, attrezzate con infrastrutture in grado di assicurare lo smaltimento dei rifiuti industriali e con una superficie minima di un milione di metri quadrati.

L'articolo 2 detta disposizioni circa la predisposizione da parte della regione del piano operativo per gli insediamenti industriali.

L'articolo 3 definisce i soggetti beneficiari degli interventi disposti dalla presente legge.

L'articolo 4 concede alle imprese delle agevolazioni per la realizzazione di investimenti che favoriscono la nascita di nuove imprese, la riconversione e la riorganizzazione industriale.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 prevedono per i programmi di investimento agevolazioni finanziarie, fiscali e contributive.

L'articolo 9, infine, dispone la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Individuazione delle zone per la costituzione di aree attrezzate).

1. Le regioni, cui appartengano porzioni di territorio ricomprese nell'ambito delle zone colpite da fenomeni di declino industriale ai sensi della decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, emanata in attuazione del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le zone destinate alla costruzione di aree industriali attrezzate, tenendo conto dei seguenti parametri:

a) l'area deve avere una superficie minima di un milione di metri quadrati;

b) l'area deve essere dotata di adeguata accessibilità ad infrastrutture di trasporto stradale, autostradale e ferroviario con capienza sufficiente ad accogliere il traffico merci previsto a regime e, ove possibile, aeroportuali;

c) le aree devono essere situate in terreni agricoli di scarso valore, privi di vincoli ambientali e naturalistici, ma possibilmente dotati di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico ed energetico;

d) le aree devono poter essere attrezzate con infrastrutture per lo smaltimento di rifiuti industriali.

2. Per l'individuazione delle aree di cui al comma 1 le regioni devono richiedere il parere, con valore consultivo, delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché delle associazioni degli imprenditori.

ART. 2.

(Piano operativo per gli insediamenti industriali).

1. La regione, individuate le aree ai sensi dell'articolo 1, predispone entro cen-

toventi giorni dall'individuazione delle stesse, il piano operativo per gli insediamenti industriali avvalendosi dei propri uffici o di un apposito ente a tale compito delegato.

2. Entro novanta giorni dalla formazione del piano operativo di cui al comma 1, il consiglio regionale, sentiti i comuni interessati, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le associazioni degli imprenditori, approva con propria delibera detto piano operativo e lo inserisce negli aggiornamenti annuali del piano regionale di sviluppo.

3. Il piano operativo di cui al comma 1, costituisce una variante alle norme di ogni altro strumento urbanistico vigente sulle aree individuate ai sensi dell'articolo 1, ed è, a tutti gli effetti, uno strumento esecutivo. I contenuti del piano devono essere quelli tipici dei piani esecutivi e, in particolare, devono stabilire i principi e i criteri per gli insediamenti produttivi nell'area prescelta definendo i parametri urbanistici ed edilizi quali il rapporto di copertura, gli *standard* dei servizi, le altezze, le volumetrie, le distanze, le norme per la tutela ambientale. Il piano deve altresì determinare le procedure per l'ottenimento della concessione.

4. La regione od un apposito ente da essa delegato, entro centoventi giorni dall'approvazione del piano operativo, procede all'acquisizione diretta delle aree attraverso i propri mezzi finanziari e, date le caratteristiche di urgenza, attiva le procedure di esproprio per pubblica utilità.

5. La regione od un apposito ente da essa delegato, procede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, secondarie ed indotte predisponendo le aree all'insediamento e completando le infrastrutture mancanti od insufficienti, come strade, raccordi ferroviari, parcheggi, fognature, reti di elettrificazione, reti di approvvigionamento idrico ed energetico, collegamento ad eventuali reti telematiche e quanto altro si renda necessario per conferire la dotazione dei servizi necessari all'uso industriale delle aree.

ART. 3.

(Definizione dei soggetti beneficiari).

1. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle individuate al punto 2. 2 della decisione della Commissione delle Comunità europee 92/C-213/02 adottata in data 30 maggio 1992 ed, in particolare:

a) piccola e media impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti ed un capitale investito al netto degli ammortamenti e delle rivalutazioni monetarie non superiore a 20 miliardi di lire;

b) piccola e media impresa commerciale e di servizi quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto degli ammortamenti e delle rivalutazioni monetarie;

c) imprese artigiane di produzione quelle di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si sommano il capitale netto ed i dipendenti dell'eventuale società controllante a quelli della richiedente solo se la società controllante svolge, a sua volta, un'attività industriale.

ART. 4.

(Investimenti ammissibili alle agevolazioni).

1. Alle imprese di cui all'articolo 3, ai loro consorzi o società consortili formate dalle stesse, ubicate nelle aree industriali attrezzate di cui all'articolo 1, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 5 per la realizzazione di investimenti che favoriscano almeno una delle seguenti finalità:

a) nascita di nuove imprese o realizzazione di nuove unità produttive;

b) trasferimento di unità produttive da altri comuni non interessati da feno-

meni di declino industriale, qualora l'area in cui è ubicata l'impresa prima del trasferimento sia destinata ad uso diverso da quello industriale o se il trasferimento sia utile per diminuire fenomeni di inquinamento anche acustico in aree urbane o ad esse limitrofe;

c) riconversione o riorganizzazione industriale;

d) aumento della capacità produttiva;

e) miglioramento dell'impatto ambientale dei processi produttivi;

f) introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi o miglioramento della qualità dei prodotti;

g) programmi di formazione professionale realizzati internamente o tramite partecipazione a corsi esterni, purché strettamente connessi ai programmi di investimento aventi le finalità di cui al presente comma.

ART. 5.

(Agevolazioni finanziarie, fiscali e contributive previste per i programmi di investimento).

1. Alle imprese di cui all'articolo 3 che realizzino i programmi di investimento di cui all'articolo 4 possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto capitale fino al 37,5 per cento delle spese considerate ammissibili per gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);

b) contributi in conto capitale fino al 70 per cento delle spese considerate ammissibili per i programmi di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g).

2. Le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nelle aree di cui all'articolo 1 beneficiano dell'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle per-

sone giuridiche (IRPEG) per i primi cinque periodi di imposta a partire dal primo anno di conseguimento di un utile.

3. Alle imprese ubicate nelle aree attrezzate di cui all'articolo 1 che realizzino investimenti comportanti un incremento di personale è concessa la fiscalizzazione degli oneri sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, nonché dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

4. Alle medesime aziende di cui al comma 3 sono concessi, altresì, gli sgravi contributivi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, per i nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tutti gli altri occupati e per i nuovi assunti dopo il compimento del primo anno di servizio, si applica lo sgravio contributivo del 7,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 1993, convertito dalla legge n. 151 del 1993.

ART. 6.

(Spese ammissibili).

1. Sono considerate ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 5 le spese riguardanti:

a) i terreni nel limite del 10 per cento degli investimenti agevolabili;

b) i fabbricati, gli impianti, le opere murarie e di allacciamento;

c) i macchinari e le attrezzature;

d) i programmi per elaboratori nel limite del 30 per cento delle spese di cui alla lettera c);

e) le scorte di materie prime e di semilavorati, nel limite del 20 per cento degli investimenti agevolabili.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non possono essere concesse per gli investimenti riguardanti esclusivamente i programmi per gli elaboratori e le scorte.

3. I contributi di cui all'articolo 5 sono concessi anche nel caso in cui le spese siano state sostenute tramite locazione finanziaria o acquisto con atto di riservato dominio ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e quando non vi sia richiesta di contributo in conto interessi.

ART. 7.

(Agevolazioni per la costruzione delle aree industriali attrezzate).

1. La regione o la società da essa delegata per la realizzazione delle aree industriali attrezzate e delle relative opere di urbanizzazione di cui agli articoli 1 e 2 possono beneficiare di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 25 per cento delle seguenti spese:

a) progettazione e direzione lavori;

b) terreni;

c) realizzazione di strade interne all'area, opere di infrastrutturazione primaria di cui all'articolo 2, comma 5, collegamenti a reti telematiche per la trasmissione dati a centri di calcolo.

ART. 8.

(Procedura per la concessione delle agevolazioni).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla definizione delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, integrato di complessive lire 2.400 miliardi di cui lire 400 miliardi per ciascun anno a partire dal 1994 fino al 1999.